



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 9 aprile 2019 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno [REDACTED],  
avente ad oggetto: benefici per le vittime del dovere e soggetti equiparati,

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv. A. F. Tartaglia e P. De Vizio, con i quali elettivamente domicilia in San Giorgio La Molara, via Mancina n. 2, presso lo studio dell'avv. F. Iorio,

**RICORRENTE**

E

**Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz 11, *ope legis* domiciliario, nonché, quanto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa G. Abate, con la quale è elettivamente domiciliato presso la RTS di Benevento in Benevento, via. M. Foschini n. 11,

**RESISTENTI**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il [REDACTED] il ricorrente, già caporale maggiore scelto dell'Esercito italiano, transitato nei ruoli civili dell'amministrazione della Difesa, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di vedersi riconosciuti, quale soggetto equiparato alle vittime del dovere, i benefici non ancora riconosciutigli in via amministrativa, e in particolare il diritto alla riliquidazione della speciale elargizione in misura massima, essendo stato costretto a una prematura cessazione del servizio, o in subordine in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva, pari almeno al 60%, alla liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 di cui all'art. 5, comma 3 della l. 206/2004 e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, l. 407/98 nell'importo di € 500,00, nonché al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale e previdenziale e pensionistico previste dalla legge 206/2004, artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e, per l'effetto, sentir condannare l'amministrazione alla corresponsione dei relativi trattamenti economici, oltre accessori; con vittoria di spese, con attribuzione.

Instaurato il contraddittorio si sono ritualmente costituiti i Ministeri resistenti, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso siccome inammissibile e infondato. Il Ministero dell'Economia si è tempestivamente costituito anche tramite propri funzionari, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo comunque per il rigetto del ricorso.



All'odierna udienza la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta e di consulenza tecnica medico-legale, è stata discussa e decisa all'esito della camera di consiglio con sentenza con motivazione contestuale.

Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Competente all'adozione dei provvedimenti finali connessi al riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato è l'amministrazione di appartenenza (nella fattispecie, il Ministero della Difesa), mentre il Comitato di verifica esprime, nell'ambito del procedimento, un parere sulla riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione che si configura come atto endoprocedimentale. Da tanto discende l'estraneità del MEF al presente giudizio, nel quale, peraltro, a conferma di quanto rilevato, nessuna domanda è stata formulata nei suoi confronti.

È pacifico e documentale che il ricorrente, caporal maggiore capo scelto dell'Esercito in congedo, sia stato riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere con decreto [REDACTED] e che in virtù di ciò gli sia stato riconosciuta la speciale elargizione di cui al D.P.R. 243/2006 nella misura di € 49.060,00 a fronte di una percentuale di invalidità giudicata pari al 22% dalla CMO di La Spezia.

Come si evince dalla documentazione agli atti, il ricorrente ha originariamente presentato domanda per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere [REDACTED] per "esiti di [REDACTED] trattamento farmacologico sostitutivo".

La CMO di Firenze ha diagnosticato la patologia (verbale del [REDACTED]), ma non ha espresso la percentuale perché la patologia non risultava stabilizzata. La CVCS ha quindi espresso parere favorevole sulla riconducibilità della patologia "esiti di [REDACTED]

[REDACTED]  
particolari condizioni ambientali od operative di missione (verbale adunanza [REDACTED] dell' [REDACTED]).

Con istanza del [REDACTED] il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'interdipendenza dall'infermità "esiti di [REDACTED] trattamento farmacologico sostitutivo", già riconosciuta dipendente da causa di servizio, delle patologie "[REDACTED] in politrattamento farmacologico", e la CMO di Firenze, con verbale del [REDACTED] ha riconosciuto l'interdipendenza per la sindrome depressiva.

Con verbale dell' [REDACTED] la CMO di Padova ha formulato diagnosi [REDACTED] [REDACTED] in trattamento farmacologico sostitutivo" e ha giudicato il [REDACTED] inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato ma reimpiegabile a domanda nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 66/2010.

Con raccomandata de [REDACTED] pervenuta il [REDACTED] il ricorrente ha integrato l'istanza di riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere con [REDACTED] (v. doc. 19 prod. ricorrente).



L'istanza è stata respinta con nota del [REDACTED], avendo l'amministrazione ritenuto che la normativa non preveda alcuna possibilità di aggravamento né di interdipendenza, e che non sia prevista una rivalutazione o revisione di percentuali già rese ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 243/2006, atteso che il D.P.R. 181/2009, per espresso richiamo alla legge 206/2004, deve ritenersi applicabile esclusivamente alle vittime del terrorismo e, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di equiparato a vittima del dovere.

Successivamente, la CMO di La Spezia, con verbale del 31.10.2014, ha percentualizzato l'invalidità derivante da [REDACTED] linfadenectomia pericorrenziale, laterocervicale destra e del comparto centrale e di [REDACTED]

compenso con terapia sostitutiva" nella detta misura del 22%, tenendo conto dei criteri valutativi di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e senza considerare le ulteriori patologie di cui all'istanza del 5.05.2014.

A seguito dell'accertamento della permanente inidoneità al servizio militare incondizionato il ricorrente è transitato, a domanda, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa e il [REDACTED] ha assunto servizio come assistente amministrativo presso il [REDACTED]

Tanto premesso in fatto, il ricorrente contesta, in primo luogo, la mancata valutazione della interdipendenza/aggravamento connessi alla [REDACTED] a [REDACTED], come da lui richiesto con istanza del [REDACTED]; in secondo luogo, la mancata attribuzione della speciale elargizione in misura massima, essendo stato costretto a cessare dal servizio prematuramente; in terzo luogo, la quantificazione dell'invalidità effettuata dalla CMO di [REDACTED], in quanto erronea e riduttiva anche rispetto ai soli esiti di [REDACTED]

L'art. 1, commi 562-565, l. 23/12/2005 n. 266, stabilisce quanto segue: "562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 [magistrati ordinari; militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia; personale del Corpo forestale dello Stato; funzionari di pubblica sicurezza; personale del Corpo di polizia femminile; personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena; vigili del fuoco; appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso], e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il



decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti".

Con il D.P.R. 07/07/2006, n. 243 è stato approvato il regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'art. 1, comma 1 stabilisce: "Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206".

Tanto premesso, le prestazioni oggetto di causa sono le seguenti:

- 1) la speciale elargizione, di cui parte ricorrente chiede l'attribuzione nella misura massima essendo stato costretto a una prematura cessazione dal servizio, o comunque l'adeguamento in relazione a un maggior grado di invalidità rispetto a quello attribuitogli;
- 2) l'assegno vitalizio ex art. 2, l. 407/1998, come elevato dall'art. 4, comma 238, l. 350/2003;
- 3) lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. 206/2004.

#### Speciale elargizione

L'art. 3 della l. 466/1980 prevede che "Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni".

L'art. 1, comma 1 della l. 20/10/1990 n. 302 stabilisce a sua volta: "A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con



riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale. ... Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa".

#### Assegno vitalizio ex art. 2 l. 23/11/98 n. 407

L'art. 2 della l. 23/11/98 n. 407 stabilisce "1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni".

L'art. 4, comma 238, della l. 350/2003 ha poi elevato a 500 euro mensili, con effetto dal 1° gennaio 2004, i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della l. n. 407/1998 e successive modificazioni.

La giurisprudenza di merito si è divisa sulla questione se, anche per i familiari delle vittime del dovere, per i quali l'assegno vitalizio è stato introdotto per effetto della legge finanziaria 2006, operasse l'aumento ad euro 500,00 previsto dall'art. 4 della l. 350/2003, o se l'art. 4 del D.P.R. 243/2006 si dovesse interpretare, come sostiene l'amministrazione resistente, come una previsione che cristallizza l'importo del beneficio alla misura di euro 258,23.

Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione a sezioni unite, esprimendo - con orientamento interpretativo a cui la scrivente ritiene di uniformarsi, condividendone le argomentazioni - il seguente principio di diritto: "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria" (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7761 del 27/03/2017).

#### Speciale assegno vitalizio

L'art. 5, comma 3, l. 03/08/2004 n. 206 stabilisce: "3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006".



Tale beneficio è stato esteso alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati dall'art. 2, comma 105 della l. 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che ha previsto che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all' articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106".

Va innanzitutto rilevata l'infondatezza della pretesa del ricorrente alla corresponsione della speciale elargizione in misura commisurata a un'invalidità dell'80%, non ricorrendone i presupposti.

La formulazione delle norme che prevedono il beneficio, con il riferimento alla cessazione "del rapporto di impiego" manifestano con chiarezza la volontà del legislatore di equiparare comunque a un'invalidità pari all'80% l'invalidità permanente alla quale consegua, se non la completa cessazione dell'attività, quanto meno la cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione: è evidente, del resto, la finalità di introdurre una norma di maggior favore per i soggetti che a causa delle infermità contratte non siano in condizione di proseguire nell'attività lavorativa e siano pertanto costretti alla completa inattività o comunque alla ricerca di altra occupazione, compatibile con le proprie condizioni di salute.

Nella fattispecie tale condizione non ricorre, in quanto sebbene il [REDACTED] sia stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato egli è stato giudicato reimpiegabile presso l'amministrazione di appartenenza ed è conseguentemente transitato, a domanda, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010). Non vi è stata, dunque, cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Ciò posto, tutte e tre le prestazioni oggetto di causa presuppongono l'accertamento del grado di riduzione della capacità lavorativa, in quanto la speciale elargizione è corrisposta in misura variabile a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta, mentre gli altri due assegni postulano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un quarto.

Nella fattispecie, parte ricorrente deduce che illegittimamente l'amministrazione non ha tenuto conto di ulteriori patologie rispetto a quella (esiti di [REDACTED]) per la quale ha originariamente chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere, interdipendenti e comunque connesse alla prima.

Il procedimento per l'accertamento del grado di invalidità è regolato dal D.P.R. 07/07/2006, n. 243, art. 6, rubricato "Riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative", che richiama le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 a prescindere da eventuali termini di decadenza.

La norma dispone, in particolare, che le commissioni mediche ospedaliere esprimano il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità, di cui al successivo art. 5, e che entro trenta giorni dal ricevimento degli atti il comitato di verifica per le cause di



servizio accerti la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, pronunciandosi con parere motivato da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.

Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere sulla dipendenza da causa di servizio il CVCS esprime contestualmente anche il parere motivato sulla riconducibilità delle infermità alle particolari condizioni ambientali od operative di missione.

Infine l'amministrazione adotta, sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della l. 266/2005, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze.

Al momento ([REDACTED]) in cui il ricorrente ha chiesto l'estensione della domanda relativa al riconoscimento dello status di vittima del dovere a ulteriori patologie, insorte successivamente, si erano già espresse, sulla patologia originariamente individuata, tanto la CMO ([REDACTED]), sebbene avesse ritenuto di non potere allo stato percentualizzare l'invalidità, quanto il CVCS ([REDACTED]).

Non appare, pertanto, illegittimo il diniego di tenere conto di infermità non oggetto della domanda, peraltro introdotte nell'ambito del procedimento dopo che si erano già espresse la CMO e il CVCS.

Determinante appare comunque il rilievo che l'art. 1, comma 564, l. 266/2005 equipara alle vittime del dovere "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative": il riconoscimento dei benefici correlati allo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere presuppone, pertanto, che il richiedente sia affetto da infermità contratte in occasione o a seguito di missioni, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative".

Né tale scelta - tenuto conto che i benefici previsti dalle disposizioni di legge a favore delle diverse categorie di vittime hanno carattere indennitario e sono previsti a vita in misura predeterminata, purché l'interessato abbia riportato un'invalidità uguale o superiore al 25% - appare esorbitare dai limiti della ragionevolezza. D'altra parte, qualora ne ricorrano i presupposti è comunque previsto l'accesso alle prestazioni connesse al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Nel [REDACTED] il ricorrente ha chiesto di estendere gli effetti dell'istanza per il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere presentata il [REDACTED] a due ulteriori patologie, la [REDACTED].

Tali patologie sono state diagnosticate il [REDACTED] (la seconda come [REDACTED] secondaria a condizione medica: cfr. verbale CMO di [REDACTED]).

Il ricorrente nulla ha dedotto in ordine al fatto che si tratti di infermità contratte in occasione o a seguito delle missioni nazionali e internazionali svolte durante il servizio militare permanente, ma si è limitato, anche in questa sede, a chiederne la



valutazione nell'ambito della percentualizzazione dell'invalidità permanente ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 243/2006 in virtù della loro (asserita) interdipendenza con quella (esiti di [REDACTED] già riconosciuta dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Tuttavia, la normativa che disciplina i benefici per le vittime del dovere e soggetti equiparati non pare consentire l'inclusione nella valutazione di patologie che non rispondano ai criteri previsti dall'art. 1, comma 564.

A ciò si aggiunga che l'interdipendenza è stata riconosciuta dalla CMO [REDACTED] e per la sola sindrome [REDACTED]

Inconferente è, invece, il richiamo all'art. 4 del D.P.R. 181/09, che detta soltanto i criteri medico-legali per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate.

Ed invero il D.P.R. 181/09 si proponeva, fra le altre cose, di dettare una disciplina univoca e generale che consentisse l'applicazione pratica dell'art. 6, l. 206/2004, norma che aveva imposto la rivalutazione, tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge, senza però indicarne i criteri. La portata applicativa del regolamento si desume dalle premesse, ove si esplicita che i provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (D.D.P.R. 510/1999 e 243/2006) "necessitano di integrazioni al fine dell'applicazione" del citato art. 6. Il tenore letterale della disposizione e la sua *ratio* ne precludono un'estensione a casi non previsti, e in particolare alle prime valutazioni, cui è espressamente dedicato l'art. 3.

Parte ricorrente lamenta infine la erroneità della percentuale d'invalidità attribuitagli dalla CMO di La Spezia.

L'art. 5 del D.P.R. 243/2006, rubricato "Percentualizzazione della invalidità permanente", prevede che "1. La percentualizzazione della invalidità permanente viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. 2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni".

Successivamente è stato adottato il D.P.R. 30/10/2009, n. 181, recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, volto, per espressa sua previsione, a disciplinare i criteri medico-legali per l'accertamento dell'invalidità anche ad integrazione di quanto stabilito dal D.P.R. 243/2006.

L'art. 3 del D.P.R. 181/09 stabilisce che "Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il





decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%".

Dal combinato disposto dell'art. 5, D.P.R. 243/2006 e dell'art. 3, D.P.R. 181/09 si desume che per l'accertamento dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa la percentuale va attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e alla tabella di corrispondenza allegata al D.P.R. 181/09, mentre per quanto concerne il danno biologico occorre fare applicazione delle tabelle approvate con D.M. 12 luglio 2000.

La C.M.O. di [REDACTED], come si evince dai relativi verbali, ha determinato la percentuale di invalidità permanente secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 243/2006, senza tenere conto del D.P.R. 181/2009 che impone di scegliere il valore più favorevole fra quello ottenuto applicando le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992 e quello ottenuto applicando la tabella di equiparazione delle fasce di invalidità permanente alle categorie di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 915/78.

Nel presente giudizio è stata quindi disposta consulenza tecnica medico-legale, assegnando al consulente il compito di quantificare l'invalidità permanente connessa all'infermità [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] secondo i criteri di cui al D.P.R. 07/07/2006, n. 243, art. 5, e al D.P.R. 30/10/2009, n. 181, art. 3, esprimendo la valutazione in una percentuale unica comprensiva del danno alla capacità lavorativa e del danno biologico (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 2881/2015 del 23/10/2015).

Il consulente tecnico nominato ha rilevato che, diversamente da quanto valutato dalla CMO di [REDACTED] la neoplasia deve essere considerata a prognosi "probabilmente" favorevole, che sebbene il trattamento chirurgico sia stato attuato con criteri di radicalità non ha avuto esito radicale, tanto è vero che nei dodici anni successivi all'intervento si sono verificate tre recidive, e che la terapia sostitutiva non è in grado di assicurare un compenso adeguato e stabile.

Ha pertanto concluso che l'invalidità permanente è pari, utilizzando le tabelle per l'invalidità civile (applicazione analogica dei codici 9322 e 9323, tenendo conto del fatto che il caso va inquadrato quale "neoplasia a prognosi probabilmente favorevole con moderata compromissione funzionale"), al 35%, e, facendo ricorso alle tabelle annesse al D.P.R. 915/78 e alla tabella di equiparazione contenuta nel D.P.R. 181/09, al 45%, atteso che il quadro morbosso presentato dal ricorrente può essere ricondotto, per gravità, alle infermità contenute nella 6^ categoria della tabella A, a cui corrisponde la fascia percentuale 41%-50%. Quest'ultimo è il valore più favorevole.



Ha invece stimato il danno biologico, applicando le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 (cod. 133 "Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi *quoad vitam* superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia"), nella misura (massima) del 30%.

Il consulente ha poi determinato la percentuale di invalidità complessiva considerando, nel calcolo, la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa valutata in base al D.M. 5 febbraio 1992, e non quella più favorevole derivante dall'applicazione dell'art. 3, D.P.R. 181/09, che è invece applicabile, per le considerazioni che precedono, anche alla valutazione dell'invalidità nel caso in esame (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 2329 del 18 aprile 2018).

Ciò non inficia la consulenza, altrimenti logica, coerente, motivata e non specificamente contestata.

È infatti comunque possibile pervenire alla determinazione di una percentuale di invalidità complessiva applicando la formula  $IC = DB + (IP - DB)$ , assegnando ad IP il valore 45% anziché 35%. Si giunge così a una percentuale di invalidità complessiva del 45%, utile per il riconoscimento di tutte le provvidenze richieste con l'atto introduttivo.

Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla speciale elargizione in relazione a una invalidità pari al 25%, all'assegno vitalizio ex art. 2 l. 23/11/1998 n. 407 nella misura di euro 500,00 mensili, con perequazione automatica, e allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 l. 03/08/2004 n. 206. Conseguentemente, il Ministero deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della speciale elargizione in relazione a una invalidità pari al 45%, detratto quanto già corrisposto in relazione a una invalidità pari al 22%, nonché dell'assegno vitalizio ex art. 2, l. 23/11/1998 n. 407 nella misura di euro 500,00 mensili, con perequazione automatica, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. 03/08/2004 n. 206.

Per il principio della soccombenza il Ministero della Difesa dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente. Spese compensate nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) dichiara il diritto del ricorrente, quale soggetto equiparato alle vittime del dovere, alla speciale elargizione in relazione a una invalidità pari al 45%, all'assegno vitalizio ex art. 2 l. 23/11/1998 n. 407 nella misura di euro 500,00 mensili, soggetto a perequazione automatica e allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 l. 03/08/2004 n. 206;
- 3) condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, della speciale elargizione in relazione a una invalidità pari al 45%, detratto quanto già corrisposto in relazione a una invalidità pari al 22%, nonché dell'assegno vitalizio ex art. 2, l. 23/11/1998 n. 407 nella misura di euro 500,00 mensili, con



perequazione automatica, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. 03/08/2004 n. 206, oltre accessori come per legge;

- 4) condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- 5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del Ministero della Difesa;
- 6) spese compensate nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

[REDACTED]

Il Giudice  
Cecilia Angela Ilaria Cassinari

